



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Servizio Unico Acquisti e Logistica

Decisione Numero 440 del 15/02/2021

OGGETTO: Sanatoria dell’Affidamento diretto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63, comma 2, lett. c) D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per ragioni di estrema urgenza connessa all’emergenza Coronavirus - COVID 19 della fornitura di siringhe ipodermiche da utilizzare per la campagna vaccinale, occorrenti all’Azienda Usl di Modena. Ditta **ASSOSERVIZI SRL**. Importo pari ad € 65.800,00 I.V.A. esente articoli 452 453 della legge di Bilancio 2021, in deroga all’ art. 124 D.L. 34/2020 convertito , con modificazione, in legge 77/2020 Commessa P2106 (emergenza COVID-19)
N. GARA: 8031018
CIG **8610883571**

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO UNICO ACQUISTI E LOGISTICA

Richiamate:

- le deliberazioni del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena n. 113 del 07.09.2016 e del Direttore Generale dell'Azienda USL di Modena n. 168 del 05.09.2016 con le quali è stato istituito il Servizio Unico Acquisti e Logistica;

- la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL di Modena n. 206 del 17.10.2016 di attribuzione ai dirigenti della competenza ad emanare atti e in particolare l'allegato n. 6.13 riguardante le competenze del Direttore del Servizio Unico Acquisti e Logistica;

- la deliberazione n. 159 del 29.10.2020 del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Modena, di nomina del Direttore del Servizio Unico Acquisti e Logistica (SUAL)

Premesso che:

- la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili . (GU n.26 del 1-2-2020)

- l' ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020 "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.32 dell'8 febbraio 2020", ha disposto che il Capo della protezione Civile debba assicurare il coordinamento degli interventi necessari, avvalendosi delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile;

Visti:

- la Circolare Ministero Salute 0005443-22/02/2020-DGPRES-DGPRES-P Oggetto COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti;

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020 convertito in Legge 5 marzo 2020, n. 13, nonché i provvedimenti amministrativi attuativi (D.P.C.M. 23 febbraio 2020, il D.P.C.M. 25 febbraio 2020, il D.P.C.M. 1° marzo 2020, il D.P.C.M. 4 marzo 2020, il D.P.C.M. 8 marzo 2020, il D.P.C.M. 9 marzo 2020 e D.P.C.M. 22 marzo 2020, il D.P.C.M. del 1° aprile 2020, il D.P.C.M. del 10 aprile 2020 e il D.P.C.M. del 26 aprile 2020);

- il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2° marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 recante: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;

- il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14: Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19. (GU n.62 del 9-3-2020)

- la Circolare Ministero Salute 0007922-09/03/2020-DGPRES-DGPRES Oggetto: COVID-19. Aggiornamento della definizione di caso;

- Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, convertito con

modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e in particolare l'art 75 del citato DL 18/2020 che per le forniture informatiche necessarie al lavoro agile fino al 31.12.2020 prevede la possibilità di procedere ai sensi dell'articolo 63 comma 2 lettera c) del Codice per l'acquisto di beni e servizi selezionando l'affidatario tra almeno quattro operatori economici, nei limiti della soglia comunitaria;

- il Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n.576 del 23 febbraio 2020 che nomina, quale Soggetto Attuatore preposto al coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture regionali competenti nei settori della protezione civile e della sanità nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Emilia Romagna il Presidente della Regione medesima, ai sensi dell'art.1.c.1 dell'ordinanza 630 del 3 febbraio 2020;
- il Decreto n. 42 del 20 marzo 2020 con cui il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Soggetto Attuatore ha ritenuto di individuare le Aziende Sanitarie e gli IRCCS stessi quali strutture operative di cui avvalersi per le acquisizioni di beni, servizi nonché per il ripristino, il potenziamento e la realizzazione, tramite gli opportuni lavori, di infrastrutture necessarie a far fronte all'emergenza determinatasi;

Visto il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd Decreto Rilancio) recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", in vigore dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020;

Vista nel dettaglio l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.630 del 3 febbraio 2020 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" che detta indicazioni operative di carattere straordinario ed urgente finalizzate all'acquisizione di beni e servizi, ed in particolare:

1. il contenuto dell'art.3 della predetta ordinanza, come modificata dalle successive ordinanze n.638 del 22 febbraio 2020 e n.639 del 25 febbraio 2020, nella parte in cui autorizza gli enti destinatari a provvedere in deroga a diverse disposizioni normative ivi elencate, tra cui numerosi articoli del D.Lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici), onde garantire la semplificazione delle procedure di affidamento e l'adeguamento delle relative tempistiche alle esigenze del contesto emergenziale;
2. che tra i numerosi articoli del codice degli appalti pubblici per cui si può procedere in deroga, figurano gli artt. 21, 35, 36, 37, 38, 40, 52, 63, comma 2, lett. c), 95 con le seguenti indicazioni:
 - l'art 21 allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;
 - l'art 35 allo scopo di consentire l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;
 - l'art 36 allo scopo di effettuare affidamenti di importo inferiore alla soglia europea anche senza previa consultazione di operatori economici;
 - gli articoli 37, 38 allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di committenza;
 - gli articoli 40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;
 - l'art. 95, relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;
 - l'art 106 allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali a allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC;
3. che tra le deroghe previste all'art.35 del D.Lgs. 50/2016 è stabilita la possibilità di corrispondere l'anticipazione del prezzo fino alla misura del cinquanta per cento del valore del contratto anche in assenza della costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa ivi prevista, ovvero anche in misura superiore al cinquanta per cento ove necessario previa adeguata motivazione;

4. che in particolare riguardo alle semplificazioni nell'utilizzo dell'istituto previsto dall'art.63, comma 2, lett. c) procedura negoziata senza bando per ragioni di estrema urgenza in deroga al comma 6 del medesimo articolo 63, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016;

Richiamato in particolare l'art 34 del citato DL 9/2020 che oltre a consentire al Dipartimento della protezione civile, e ai soggetti attuatori individuati dal Capo del dipartimento della protezione civile fra quelli di cui all'ordinanza del medesimo in data 3 febbraio 2020 n. 630, di acquisire dispositivi di protezione individuali (DPI) e altri dispositivi medicali, nonché a disporre pagamenti anticipati dell'intera fornitura, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come individuati dalla Circolare Minsan n 4373 del 12.02.2020 che stabilisce che *"Il personale sanitario in contatto con un caso sospetto o confermato di COVID-19 deve indossare DPI adeguati, consistenti in filtranti respiratori FFP2 (utilizzare sempre FFP3 per le procedure che generano aerosol), protezione facciale, camice impermeabile a maniche lunghe, **guanti**"*, fino al termine dello stato di emergenza;

Visto il Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n.576 del 23 febbraio 2020 che nomina, quale Soggetto Attuatore preposto al coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture regionali competenti nei settori della protezione civile e della sanità nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Emilia Romagna il Presidente della Regione medesima, ai sensi dell'art.1.c.1 dell'ordinanza 630 del 3 febbraio 2020;

Vista inoltre la Comunicazione della Commissione Europea 2020/C 108 I/01 del 1.04.2020 intitolata "Orientamenti della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19" ed in particolare le soluzioni operative flessibili che il quadro normativo europeo in materia di appalti pubblici offre agli acquirenti pubblici nelle fattispecie di estrema urgenza, e che sono delineate nella sezione n°1 e nella sezione n°2.3 del documento;

Visto il Decreto-legge 07 ottobre 2020, n. 125 *Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020* (G.U. n. 248 del 07 ottobre 2020) che proroga lo stato di emergenza al 31.01.2021;

Preso atto che:

- a seguito dell'esplosione della pandemia, e della conseguente massiva campagna di vaccinazione, il Dipartimento della Protezione Civile ha fornito alle Aziende Sanitarie siringhe ipodermiche da 5ml inservibili alla somministrazione del vaccino Comirnaty della ditta Pfizer–BioNTech che richiede, invece, siringhe da 1ml per il prelievo e la somministrazione delle dose di 0,3 ml; e aghi da 23G a 25G;
- presso l'Unità Logistica Centralizzata (ULC), che gestisce le siringhe formalmente contrattualizzate in nome e per conto delle Aziende, non è possibile reperire i quantitativi necessari che eccedono notevolmente, per necessità, il volume e gli importi oggetto dei contratti sottoscritti,
- a causa di quanto accennato nei punti precedenti si corre il rischio di rendere inservibili e quindi non somministrabili i vaccini pervenuti che richiedono tempi predefiniti di utilizzo e conservazione;

Dato atto

- che il **Direttore ULC** ha segnalato la necessità di procedere all'acquisto immediato di tali siringhe, sondando il mercato di riferimento al fine di procedere nei tempi stabiliti alle vaccinazioni programmate ed evitare così che la fornitura di vaccini pervenuta venga sprecata a causa dell'impossibilità di utilizzare gli aghi procurati dal Dipartimento della Protezione Civile;

Vista ora la richiesta del **Dipartimento Farmaceutico Interaziendale**, per il tramite della dott.ssa Marzia Bacchelli, di approvvigionare urgentemente anche l'AUSL di Modena di :

- 100.000 siringhe da 1 ml (0,49€)
- 100.000 aghi 25G x25mm
- 5.000 aghi 22 gx 25mm

dalla ditta ASSOSERVIZI SRL di Parabiago (MI) secondo le indicazioni che si evincono dalla tabella sottostante:

AGO / SIRINGA	QUANTITA'	IMPORTO
*AGO IPODERM._25G X 25MM_Z	n. 100.000	€ 16.000,00
*SIR L/L S/AGO_1ML_YZQ-01	n. 100.000	€ 49.000,00
*LE HBA-FAT	n. 5000	€ 800,00
TOTALE		€ 68.500,00

Ordine N. OA21000948 emesso in data 27.01.2021.

Vista l'attestazione del Dipartimento Farmaceutico Interaziendale da cui risulta:

- che trattasi di ordinativo in urgenza dettato dalla necessità di procedere celermente con la vaccinazione massiva Anti covid- 19 utilizzando le siringhe appropriate al farmaco fornito dalla ditta Pfizer BioNTech, senza le quali la vaccinazione non può essere eseguita ;

- che i prezzi confrontati sono in linea con l'attuale situazione di mercato che risente degli effetti della Pandemia COVID 19;

Ritenuto di disporre l'affidamento alla ditta ASSOSERVIZI SRL, via S. Ambrogio n. 15- 20015 PARABIAGO (MI) ITALIA per una spesa complessiva di € 68.500,00 esente IVA;

Posto che per la fornitura in oggetto non ci sono allo stato attuale Convenzioni attive in grado di soddisfare l'ingente quantitativo necessario all'Ausl di Modena;

Richiamata la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute Prot. 20518/2016 secondo cui in caso di assenza di iniziative attive (convenzioni) sulle piattaforme regionali le amministrazioni aggiudicatrici possono adottare una procedura negoziata d'urgenza ex art. 63 comma 2 lett. c) del codice degli appalti per lo "stretto tempo necessario" all'avvenuta attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento o Consip, eventualmente inserendo clausola di autotutela che consenta di risolvere il contratto anticipatamente;

Considerato che, si adotta la procedura ex art.63 comma 2 lett c) non solo per l'assenza di convenzioni attive ma anche per l'estrema urgenza con cui è necessario rifornirsi della merce in oggetto;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012 (cd. Spending review), convertito con modificazioni dalla Legge135/2012, la Stazione appaltante si riserva altresì il diritto di recedere, in qualunque momento, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della Legge23.12.1999, n.488, successivamente alla stipula del contratto, siano migliorativi e il Contraente non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della stessa Legge 488/1999;

Richiamato inoltre l'art.124 del D.L. n.34 del 19/05/2020 che ha disposto che, in via transitoria, le cessioni di determinati beni impiegati nell'emergenza sanitaria siano da considerare "esenti" dall'IVA, con riconoscimento del diritto alla detrazione dell'imposta;

Dato atto che il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 convertito con la Legge n. 120 dell'11 settembre 2020, all'art. 8 comma 1 si prevede alla lettera d) che "le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016, già adottati, a condizione che entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti dell'emergenza COVID-19."

Richiamato l'art. 63, comma 2, lett. c) del D.lgs. 50/2016, ai sensi del quale le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, tra l'altro, "nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici;

Rilevato che dai controlli effettuati, il citato operatore economico è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi;

Considerato che la presente decisione, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della legge 190/2012, del D.Lgs.33/2013, nonché del D.Lgs. 97/2016 è pubblicata sul sito web "amministrazione trasparente ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016";

Convenuto di procedere in conformità di quanto precede

DECIDE

a) di disporre la sanatoria dell'affidamento eseguito con procedura negoziata senza bando per estrema urgenza ai sensi dell'art 63 co 2 lett c) del Codice Appalti alla Ditta e alle condizioni di seguito specificate:

ASSOSERVIZI SRL
via S. AMBROGIO n. 15
20015 PARABIAGO MI
Tel. 029230274
PEC: assoservizi.srl@pec.it
C.F.e P.I. 10828800960

AGO / SIRINGA	QUANTITA'	IMPORTO
*AGO IPODERM._25G X 25MM_Z	n. 100.000	€ 16.000,00
*SIR L/L S/AGO_1ML_YZQ-01	n. 100.000	€ 49.000,00
*LE HBA-FAT	n. 5000	€ 800,00
TOTALE		€ 68.500,00 IVA esente

- b)** di dare atto che, per l'AUSL di Modena, la spesa complessiva stimata derivante dalla fornitura specificata nel seguente atto è quantificata in € 68.500,00 IVA esente ai sensi dell'art 124 del DL 19 maggio 2020, n. 34, con sanatoria del periodo intercorrente tra la data d'inizio e quella di adozione del presente provvedimento;
- c)** di dare atto che tale spesa verrà finanziata dalla Commessa P2006 – “Emergenza Covid” del Bilancio Aziendale d'esercizio dell'anno 2020;
- d)** di precisare che, ai sensi dell'art.101 del D.Lgs.50/2016, il Direttore dell'esecuzione è la Dott.ssa Marzia Bacchelli, Responsabile Struttura Complessa del Dipartimento Farmaceutico Interaziendale;
- e)** di dare atto che il presente acquisto è stato sottoposto alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- f) g)** di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale per gli adempimenti di competenza;
- g) h)** di procedere alla pubblicazione sul sito web istituzionale, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.1 c.32 della Legge 190 del 06.11.12 recante: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”, dei dati contenuti nei seguenti quadri riepilogativi tabella:

Dato	Descrizione
CIG	8610883571
Oggetto del Bando	FORNITURA SIRINGHE DEDICATE AL VACCINO ANTI COVID DELLA DITTA PFIZER BIONTECH
Procedura di scelta del contraente	04 - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Aggiudicatario, codice fiscale/p.iva e ragione sociale	ASSOSERVIZI SRL 10828800960
Importo di aggiudicazione AUSL MO (Iva esclusa)	€ 65.800,00
Tempi di completamento fornitura	In un'unica soluzione

- h)** di indicare infine quale Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art.5 della legge 241/90, nonché dell'art.31 del Codice Appalti la Dr.ssa Silvana Partesotti – Collaboratore Amministrativo Senior - presso il Servizio Unico Acquisti e Logistica dell'Azienda USL di Modena, la quale ha curato il provvedimento in esame.

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO UNICO
ACQUISTI E LOGISTICA
(Dott. Mario Scaletti)
Firmato Digitalmente**

7

7